



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

26/11/2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Imprese familiari e conviventi di fatto: adempimenti di fine anno

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **l'impresa familiare** è un'impresa individuale che si caratterizza dalla collaborazione dei familiari dell'imprenditore. Il regime fiscale dell'impresa familiare è regolato dall'art. 5 co. 4 del TUIR, recante la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c.. La citata norma stabilisce che tali redditi siano imputati, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Si rammenta che, i principi generali previsti dall'art. 5 co. 4 del TUIR per l'impresa familiare sono stati estesi anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente (Risoluzione 26.10.2017 n. 134/E). I partecipanti all'impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela, affinità o convivenza con l'imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta. Gli effetti fiscali, connessi con l'attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, con decorrenza differenziata a seconda che si tratti: i) di un'impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare; ii) di un'impresa già esistente, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare; iii) dell'ingresso nell'impresa familiare di un nuovo collaboratore. **In caso di nuova impresa costituita nella forma di impresa familiare, gli effetti fiscali si producono a decorrere dallo stesso periodo di imposta** e quindi l'imputazione della quota al collaboratore avverrà dall'anno di costituzione. Diversamente, **nel caso di costituzione dell'impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale - ovvero nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente - gli effetti fiscali si producono a decorre dal periodo di**

imposta successivo alla data dell'atto.

L'Impresa familiare

L'impresa familiare è **un'impresa individuale che si caratterizza della collaborazione dei familiari dell'imprenditore**¹. La disciplina in parola, che è stata introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/75 ed è contemplata dall'art. 230-bis c.c., **si propone l'obiettivo di tutelare i familiari dell'imprenditore** che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro "nella famiglia", **riconoscendo a costoro anche un limitato potere decisionale con riferimento all'attività dell'impresa.**

Prima di tale intervento normativo, **non vi era alcun riferimento di legge che riconosceva un indennizzo retributivo al familiare** che prestava il proprio lavoro all'interno dell'impresa: l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo veniva considerata prestata "*affectionis causa*" e conseguentemente gratuita in virtù del vincolo coniugale, filiale o parentale con l'imprenditore².

Requisiti dei collaboratori

La qualifica di collaboratore familiare (e la conseguente assunzione della natura "familiare" dell'impresa individuale), per la quale può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 230-bis del codice civile, **è subordinata alla sussistenza di due requisiti:**

→ **l'esistenza di un rapporto di parentela** o affinità del collaboratore con il titolare dell'impresa;

OSSERVA

Grado di parentela che può partecipare all'impresa familiare

Coniuge	I° grado di parentela
Padre/madre/figli	I° grado di parentela
Nonno, nipoti	II° grado di parentela
Fratelli/sorelle	II° grado di parentela
Zio/a, nipote	III° grado di parentela
Suocero/a, genero, nuora	I° grado di affinità
Cognato/a	II° grado di affinità

Possono considerarsi collaboratori familiari dell'impresa, quindi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, bis-nnonni, figli, nipoti, bisnipoti, fratelli e figli di questi), ovvero gli affini

¹ Nell'impresa familiare possono collaborare, oltre ai congiunti dell'imprenditore, anche altri soggetti estranei allo stesso, purché in una posizione di subordinazione al titolare dell'impresa, e senza che sia prescritto un numero minimo di partecipanti.

² Restava comunque l'obbligo in capo al titolare dell'impresa individuale di corrispondere ai propri familiari gli alimenti ed il mantenimento, che peraltro spettavano ad essi proprio in virtù del loro status di familiari ed indipendentemente dalla quantità ed entità del lavoro prestato nell'impresa.

entro il secondo grado (suoceri e cognati).

- **la natura continuativa dell'apporto lavorativo prestato in seno all'impresa**, senza che detto apporto lavorativo sia regolato sulla base di uno specifico apporto giuridico.

OSSERVA

La L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà, relativa alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) **3 è intervenuta**, tra l'altro, sulla **disciplina dell'impresa familiare**:

- estendendo alle unioni civili **la disciplina civilistica dell'impresa familiare** di cui all'art. 230-bis del codice civile (mediante il rinvio contenuto nell'art. 1 comma 13 all'intero Capo VI del Titolo VI del libro primo del c.c.),
- introducendo nel codice civile l'art. 230-ter, rubricato "Diritti del convivente", recante **la regolamentazione delle prestazioni di lavoro** rese in favore del convivente more uxorio.

Elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 230-ter del c.c. **sono**:

- ✓ **il rapporto di convivenza;**
- ✓ **lo svolgimento stabile di prestazioni di lavoro;**
- ✓ **l'esistenza di un'impresa cui risulti connessa la prestazione lavorativa.**

La disciplina recata dall'art. 230-ter c.c. è infine una disciplina residuale, applicabile **solo laddove non sia configurabile tra i conviventi un diverso rapporto**, "di società o di lavoro subordinato".

Gli aspetti fiscali dell'impresa familiare

Le modalità di tassazione del reddito di impresa familiare sono disciplinate dall'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 917/1986, dove è espressamente stabilito che: "*i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili*".

³ La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) ha introdotto nel nostro ordinamento **l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso** (art. 1) e disciplinato **il regime delle convivenze di fatto**, la cui definizione è contenuta nell'art. 1, comma 36, ovvero "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36). La citata legge (c.d. Legge Cirinnà) ha apprestato forme di tutela differenziate tra le parti dell'unione civile ed i conviventi, estendendo solo alle prime ed in forza dell'art. 20, "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti...contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi nonché nei contratti collettivi*".

La quota di utili complessivi attribuibili ai collaboratori non può essere superiore al 49% con la conseguenza che al titolare dell'impresa familiare la quota minima imputabile è pari al 51%.

TITOLARE	→	Quota minima 51%
COLLABORATORI	→	Quota massima 49%

OSSERVA

Si evidenzia, inoltre, che **i redditi imputati a tali soggetti**, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione non **rappresentano** costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare, bensì **una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa**. Ciò significa che **nella contabilità dell'imprenditore non viene iscritto il costo del lavoro del collaboratore** ma **lo stesso viene remunerato come quota di utile** che diminuisce il reddito del titolare in dichiarazione dei redditi.

Degli utili occorre a sua volta fare una distinzione a seconda **che il percipiente sia il titolare piuttosto che i collaboratori**:

- **il reddito** conseguito dal **titolare**, attesa la natura dell'impresa familiare come impresa individuale **è qualificabile come "reddito d'impresa"**,
- **il reddito conseguito dai collaboratori** è da considerarsi **"reddito da partecipazione"** (C.M. n. 40/1976).

Per il principio di trasparenza, **tali quote sono imputate ai collaboratori familiari indipendentemente dall'effettiva percezione**.

Si precisa che **la partecipazione al reddito dell'impresa familiare è valida solo in caso di utili, mentre se il risultato dell'impresa è in perdita non è ammessa l'imputazione ai partecipanti, ma al solo imprenditore**, stante la chiara portata dell'art. 230-bis c.c. il quale chiama i collaboratori familiari alla sola "partecipazione agli utili".

OSSERVA

In caso di perdita, questa **va dunque fiscalmente riconosciuta per l'intero nei confronti del titolare dell'impresa** pertanto da lui soltanto può essere portata a compensazione dei redditi di altre categorie che concorrano a formare il reddito complessivo nello stesso periodo d'imposta.

Con la **risoluzione 26.10.2017 n. 134/E**, l'Agenzia delle Entrate ha **esteso i principi generali previsti dall'art. 5 co. 4 del TUIR per l'impresa familiare anche al reddito spettante al convivente di fatto**, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente.

Nella risoluzione, l'Agenda delle Entrate osserva che il citato art. 5, comma 4 del TUIR **richiama solo l'art. 230-bis del codice civile** e non anche l'art. 230-ter, che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente; ciò porterebbe **ad escludere l'applicazione a tale ultima ipotesi della norma fiscale richiamata**. Tuttavia, il riferimento alla **"partecipazione agli utili dell'impresa familiare" spettanti al convivente, contenuto nell'art. 230-ter, consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali** che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'art. 5 del TUIR4.

Viene, inoltre, ribadita **la duplice qualificazione dei redditi conseguiti nell'esercizio dell'impresa familiare**, ovvero:

- reddito d'impresa per il titolare (attesa la natura dell'impresa familiare come impresa individuale);
- redditi di partecipazione per i collaboratori familiari.

Tassazione del reddito

Rispetto alla **disciplina** civilistica, quella **fiscale** richiede **un ulteriore requisito** al lavoro svolto dai familiari (o conviventi); infatti, la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere, oltre che **continuativa, anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore.**

Relativamente ai **requisiti soggettivi** che vi devono essere per poter configurare un'impresa familiare ricordiamo:

- A) **continuità della prestazione di lavoro nel periodo d'imposta:** tale condizione di continuità «nel periodo d'imposta» porterebbe ad escludere le collaborazioni nelle attività stagionali, laddove l'impresa familiare costituisce proprio l'istituto tipico. Tuttavia dato che il riferimento non viene fatto «all'intero periodo d'imposta», la condizione può ritenersi osservata se vi è continuità per l'intera durata di esercizio dell'impresa nel corso del periodo d'imposta;
- B) **prevalenza rispetto ad altra eventuale attività lavorativa:** l'interpretazione ministeriale esclude il collaboratore che espliciti in via continuativa un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa. Nessun problema si pone invece per i pensionati, che producono un reddito di lavoro dipendente, ma senza svolgere attività di lavoro;
- C) **proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari alla quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno di essi:** l'interpretazione ministeriale, a questo proposito, fa riferimento a una valutazione comparativa in funzione del trattamento retributivo delle analoghe prestazioni espletate da soggetti estranei all'impresa o alla famiglia.

⁴ Al riguardo, la risoluzione richiama la C.M. n. 40/76, la quale ha precisato che tale collocazione **non significa che nel caso di impresa familiare si tratta di reddito prodotto in forma associata**, ma ribadisce **il principio di trasparenza**, in virtù del quale il reddito prodotto da un determinato soggetto tra quelli contemplati dallo stesso art. 5 è imputato a ciascuno degli aventi diritto, indipendentemente dalla percezione del reddito ed in **proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.**

La convenienza alla formazione di un'impresa familiare è legata esclusivamente alla possibilità di ripartire il reddito fra più soggetti. La ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell'IRPEF.

Il reddito dell'impresa familiare va imputato ad ogni collaboratore in proporzione alla sua partecipazione agli utili.

La **ripartizione del reddito** è però subordinata alle seguenti condizioni:

A) **esistenza di un documento, atto pubblico o scrittura privata autenticata**, nella quale siano indicati il nome e il rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore dei partecipanti;

I partecipanti all'impresa familiare devono, quindi, **risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore**, da atto pubblico o scrittura privata autenticata **anteriore all'inizio del periodo di imposta**; non è, invece, necessario che dall'atto **siano specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori**, poiché queste sono individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente).

B) **indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore delle quote** di partecipazione agli utili spettanti ai familiari;

C) **l'atto pubblico o la scrittura privata deve essere anteriore all'inizio del periodo di imposta.**

Decorrenza effetti fiscali

Gli **effetti fiscali**, connessi con l'attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, si producono, con **decorrenza differenziata** a seconda che si tratti:

1. di un'**impresa avviata ex novo** sotto forma di impresa familiare;
2. di un'**impresa già esistente**, in relazione alla quale venga enunciata la conduzione sotto forma di impresa familiare;
3. dell'**ingresso** nell'impresa familiare **di un nuovo collaboratore.**

Qualora **l'impresa sia avviata ex novo** sotto forma di impresa familiare, gli **effetti fiscali** si producono a **decorrere dallo stesso periodo d'imposta**, a condizione che l'atto di enunciazione dell'impresa familiare **sia registrato entro 20 giorni**. Segue che:

- per garantire l'attribuzione al collaboratore del reddito già **dal 2020** (REDDITI 2021), la stipula dell'atto costitutivo deve essere **stipulato entro il 31 Dicembre 2020**;

ESEMPIO

IMPRESA EX NOVO

Il sig. Luca Rossi avvia un'attività di elettricista in data 15.12.2024, costituendo contestualmente un'impresa familiare con il fratello.

Considerato che gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono già dal 2024, in sede di modello REDDITI 2025 al fratello sarà attribuita una quota del reddito 2024 prodotto in relazione all'attività svolta.

Gli **effetti fiscali** si producono **a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data dell'atto**, come chiarito nella CM n. 98/E/2000, nel caso in cui:

- la ditta individuale è già **esistente**;
- successivamente viene **enunciata l'impresa familiare**.

Segue che:

- per garantire l'attribuzione al collaboratore del reddito già **dal 2025**, l'atto deve essere **stipulato entro il 31 Dicembre 2024**;
- se l'atto è stipulato **successivamente al 31 Dicembre 2024**, l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà soltanto a decorrere **dal 2026**.

ESEMPIO

IMPRESA GIA' ESISTENTE

Il sig. Luca Rossi svolge dal 2023 l'attività di elettricista.

Il 18.12.2024 stipula un atto costitutivo di impresa familiare con il fratello. Gli effetti fiscali dell'impresa familiare decorrono dal 2025.

Pertanto:

- il reddito d'impresa 2024 è tassato in capo al titolare;
- dal 2025 (Modello Redditi 2026) al fratello sarà attribuita la quota di reddito proporzionale all'attività svolta.

Si precisa che l'effetto fiscale è differito anche qualora nell'impresa familiare già esistente entrino nuovi collaboratori; infatti, la quota del reddito d'impresa spettante ai nuovi collaboratori potrà essere loro attribuita a partire **dall'anno successivo** a quello di modifica dell'atto. Segue che:

→ al fine di garantire la ripartizione del reddito d'impresa anche al nuovo collaboratore già **dal 2025** (Modello Redditi 2026) la **modifica** dell'atto va effettuata **entro il 31 Dicembre 2024**.

ESEMPIO

Il sig. Luca Rossi svolge dal 2023 l'attività di elettricista, in forma familiare, con il fratello.

Il 21.12.2024, a seguito dell'ingresso di un nuovo collaboratore (Padre), l'atto dell'impresa familiare viene modificato.

Gli effetti fiscali della modifica decorrono dal 2025 (Modello Redditi 2026) e pertanto:

- il reddito d'impresa 2024 (Modello Redditi 2025) è ripartito tra il titolare e il fratello;
- dal 2026 al padre sarà attribuita la quota di reddito proporzionale all'attività svolta.

Qualora nel corso dell'anno **un collaboratore cessi l'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare**, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno.

I requisiti della continuità e prevalenza dell'attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.

ESEMPIO

Il sig. Luca Rossi svolge dal 2021 l'attività di elettricista, in forma familiare, con il fratello.

Nel mese di luglio 2024, il fratello Giovanni cessa l'attività nell'impresa familiare.

La quota di reddito 2024 che compete al fratello del sig. Luca Rossi dovrà essere commisurata all'attività svolta fino a luglio 2024.

	TIPOLOGIA OPERAZIONE	DATA ATTO STIPULATO	EFFETTI FISCALI
IMPRESA INDIVIDUALE	Costituzione di una nuova impresa familiare	ENTRO IL 31.12.2024	DAL 2024

	Enunciazione di impresa familiare relativamente ad un'impresa già esistente	ENTRO IL 31.12.2024	DAL 2025
	Ingresso nell'impresa familiare di un nuovo collaboratore	ENTRO IL 31.12.2024	DAL 2025

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti